

Circ. n.56

Calolziocorte, 06 novembre 2020

Ai docenti

AI DSGA

LORO SEDI

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020. Nota MI n.1990 del 5/11/2020.

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata".

Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa da parte delle ss.ll., il competente Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, allo scopo di favorire il raggiungimento delle "percentuali più elevate possibili di lavoro agile" (art. 5, comma 3, del DPCM del 3/11/2020) e modificando l'orientamento manifestato nella propria Nota n. 1934 del 26/10/2020¹, ha ora previsto che:

"la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata".

Al fine di realizzare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 – in particolare dall'art. 1, comma 9, lett. s) – nonché nel rispetto dell'interpretazione fornita dal Dipartimento dell'art. 5, comma 3, del citato decreto, le ss.ll., anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 21 bis del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla L.13/10/2020, n. 126, e successivamente modificato con D.L. 28 /10/2020, n. 137², potranno chiedere di essere autorizzati allo svolgimento della didattica dal proprio domicilio, purché siano assicurati:

- a) la puntuale presenza nella sede dell'Istituto durante le ore di lezione da svolgere in classi nelle quali vi sono studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali che frequentano la scuola "in presenza" o in caso di svolgimento delle attività di laboratorio;**
- b) il possesso di propri strumenti tecnologici idonei allo svolgimento delle attività previste dal Piano per la DDI d'Istituto;**
- c) l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa nella misura contrattualmente stabilita.**

Le richieste di fruizione di lavoro agile potranno riguardare anche solo parte dell'orario settimanale individuale (solo alcuni giorni della settimana o alcune ore della giornata lavorativa). Tuttavia, al fine di non compromettere il sostanziale realizzarsi della condizione sub c), l'avvicinarsi delle due diverse

¹"Le istituzioni scolastiche continuano a essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative".

² Lavoro agile in caso di quarantena o di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.



modalità di esplicazione della prestazione durante la giornata lavorativa - in modalità agile e in presenza o viceversa – potrà essere autorizzato solo se esse sono intervallate di almeno un'ora.

Resta inteso che le autorizzazioni concesse avranno **validità sino al 3 dicembre**, salvo proroghe delle presupposte disposizioni contenute nel prefato DPCM.

Le richieste di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" dovranno essere formulate per iscritto e recare la firma autografa o digitale dell'interessato e fatte pervenire, all'attenzione del dirigente, mediante deposito presso gli uffici di segreteria o invio per posta elettronica agli indirizzi:

lcis008004@istruzione.it ufficio.dirigenza@isscalolziocorte.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA